

## DECRETO DEL DIRIGENTE

### della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Aggiornamento della posizione dell'operatore professionale PIANTE SANTORI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA – GROTTAMMARE (AP).**

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2022 “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

**VISTA** la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione della posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” al dott. Andrea Bordoni;

**VISTA** la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l’incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022;

### DECRETA

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 07/02/23 prot. n. 858, successivamente integrata con nota prot. n. 1388 del 27/02/23, e di modificare la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), effettuata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 e come ultima modifica avvenuta con Decreto n. 255 del 02/12/21, dell’operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola relativamente alla variazione dei siti di produzione;
- che i dati aggiornati presenti nel RUOP relativamente all’operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola sono i seguenti: partita IVA n. 02180760445, sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, registrato, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, per le attività, i siti e le tipologie di merci riportati nell’allegato 1; codice di registrazione IT-11-0484;



- che l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di registrazione al RUOP;
- di comunicare all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola l'emanazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it).

Il presente atto non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente. Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

## **IL DIRIGENTE**

*(Dott. Andrea Bordoni)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 11 del 12/05/2022

L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale)

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16

D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021

D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 e relativo decreto di applicazione DM 9 agosto 2000

D.Lgs n. 18 del 02 febbraio 2021 (commercializzazione fruttiferi e ortive)

Documento Tecnico Ufficiale n. 4 – Procedura operativa per la registrazione al RUOP

DM 333987 del 27/07/22

Decreto del Dirigente ASSAM n. 110 del 13/12/19

Decreto del Dirigente ASSAM n. 255 del 02/12/21

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

L'articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5: *Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.*
- al comma 6: *Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.*
- al comma 7: *Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L'art. 65 comma 1 prevede l'istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in relazione ai vegetali e altri oggetti; in particolare devono essere registrati gli operatori professionali:

- che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante (lettera a);
- autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (lettera b);
- che chiedono all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari per l'esportazione (lettera c).

Gli operatori professionali registrati possono presentare eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite al comma 5 dell'art. 66.

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi



dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 151/00 definisce che i Fornitori che svolgono attività di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono essere iscritti al RUP di cui al D.Lgs. n. 214/05, attualmente abrogato e sostituito dal D.Lgs 19/21, presentando richiesta al SFR competente secondo le modalità dettate dall'art.6 del Decreto 9 agosto 2000.

Con D.Lgs n. 18 del 02/02/21 la normativa nazionale relativa alle norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e da orto viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031. L'art. 17 stabilisce che i Fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e registrati nel RUOP di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

Con DM 333987 del 27/07/22 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.

Il Comitato Fitosanitario Nazione con il Documento Tecnico Ufficiale n. 4 ha definito le procedure operative per la registrazione al RUOP di determinate categorie di operatori professionali.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola, partita IVA n. 02180760445, con sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, ha inoltrato in data 07/02/23 prot. n. 858, successivamente integrata con nota prot. n. 1388 del 27/02/23, comunicazione di aggiornamento della registrazione al RUOP relativamente alla variazione dei siti di produzione.

All'atto della comunicazione citata l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola risulta registrato con Decreto del Dirigente ASSAM n. 110 del 13/12/19 nel RUOP, registrazione successivamente modificata e come ultima modifica con Decreto n. 255 del 02/12/21; inoltre l'operatore Piante Santori Società Semplice Agricola è identificato come fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali (D.Lgs. 151/00) e di piante da frutto (D.Lgs 18/21); all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0484.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale.

## **Esito dell'istruttoria e proposta**

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di acquisire le variazioni comunicate e di adottare il presente atto relativo all'aggiornamento della posizione dell'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola di Grottammare (AP) ai sensi del Regolamento 2016/2031.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente



## ALLEGATI

### ALLEGATO 1

Centro aziendale Codice RUOP	Tipologia di attività e merce	Superficie Ha	Comune	Foglio	Particelle
001 Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23  <b>IT-11-0484</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operatore professionale che introduce (importatore) e sposta nell'Unione piante in qualità di <b>produttore</b> di: piante da frutto, ornamentali, officinali e aromatiche (allegato S)</li> <li>- Operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante</li> <li>- Operatore professionale che chiede di rilasciare certificati per l'esportazione</li> <li>- Operatore professionale registrato in qualità di <b>Fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali</b> (D.Lgs. 151/00) e di <b>piante da frutto</b> (D.Lgs 18/21)</li> </ul>	19.21.63	Grottammare (AP)	9	129 – 421 – 471 - 514
				17	379p – 380 – 25 – 176 – 177 – 745 – 244 – 28 – 261 – 30 – 31 – 499 - 501
				5	108 – 170 – 109 – 111 – 112 – 113 – 448 – 347 – 449 – 450 – 204 – 216 – 184 - 199
				6	63 – 64 – 65 - 141
			Massignano (AP)	14	12 – 166 – 225 – 14 – 224 – 115 – 226 – 379 – 380 – 228 - 240
			Offida (AP)	7	277 – 279 – 418 – 213 – 214 - 435
			Martinsicuro (TE)	17	909 – 910 – 911 – 858 – 621 – 105 – 878 – 906 – 907 – 908 – 780 – 623 – 390 - 867

